

# DISEGNO DI LEGGE 29 marzo 2019, n. 17

## Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 13.09.2021

### INDICE

- Art. 1 - *Oggetto e finalità*
- Art. 2 - *Presa in carico multidisciplinare*
- Art. 3 - *Programmi di intervento personalizzati*
- Art. 4 - *Screening precoce e riabilitazione sanitaria*
- Art. 5 - *Inclusione scolastica e formazione*
- Art. 6 - *Servizi di sostegno allo sviluppo delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie*
- Art. 7 - *Inserimento lavorativo*
- Art. 8 - *Aiuti all'occupazione*
- Art. 9 - *Monitoraggio e controllo sull'attuazione della legge*
- Art. 10 - *Disposizione finanziaria*

#### Art. 1

##### *Oggetto e finalità*

1. In armonia con la Costituzione e in conformità alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e nel rispetto dei principi della normativa europea e nazionale, in particolare della legge 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie), la Provincia autonoma di Trento promuove una cultura attenta alle persone con disturbi dello spettro autistico e valorizza una rete integrata del sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e per il lavoro, per garantire loro la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita, l'inclusione sociale e lavorativa, fornendo al contempo supporto alle loro famiglie.

2. La Provincia promuove inoltre:

- a) la diffusione di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;
- b) la formazione dei professionisti sanitari, socio-sanitari, sociali, dell'educazione e del lavoro sugli strumenti di valutazione e sulle metodologie di intervento abilitativo e riabilitativo, per l'inclusione sociale e lavorativa;
- c) iniziative di formazione, orientamento, accompagnamento e supporto alla famiglia.

#### Art. 2

##### *Presa in carico multidisciplinare*

- 1. Gli interventi sono rivolti alle persone con disturbi dello spettro autistico,

diagnosticati e accertati dal servizio sanitario, e alle loro famiglie.

2. La presa in carico delle persone, anche con il coinvolgimento delle famiglie, avviene con un approccio multiprofessionale e multidisciplinare secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), attraverso l'integrazione tra gli interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e per il lavoro e la sinergia tra i servizi pubblici, privati e del privato sociale per definire interventi appropriati alla realizzazione del progetto di vita.

3. La valutazione multidisciplinare delle persone consente di definire programmi personalizzati, predisposti in base alla tipologia e alla specificità delle condizioni di bisogno permettendo di fornire assistenza, inclusione sociale e lavorativa alle persone a cui si riferiscono.

### Art. 3

#### *Programmi di intervento personalizzati*

1. Per le persone con disturbi dello spettro autistico sono predisposti programmi personalizzati, anche integrati fra i diversi ambiti d'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale di settore e da questa legge.

2. Il programma personalizzato è elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le attitudini, le competenze e le propensioni della singola persona con disturbi dello spettro autistico, tenendo conto del supporto personale, familiare ed economico su cui la persona può contare.

### Art. 4

#### *Screening precoce e riabilitazione sanitaria*

1. Il sistema sanitario provinciale garantisce in età pediatrica un'attività di screening precoce dei disturbi del neurosviluppo in collaborazione con i pediatri di libera scelta ed effettua la diagnosi clinica con gli strumenti e le procedure riconosciute dalle linee guida internazionali e nazionali in materia. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari fornisce, con il coinvolgimento delle famiglie, servizi di riabilitazione precoce personalizzati sui bisogni individuali.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari offre, inoltre, in favore delle persone con disturbi dello spettro autistico servizi residenziali e semiresidenziali a valenza riabilitativa nell'ambito dei servizi socio-sanitari secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

### Art. 5

#### *Inclusione scolastica e formazione*

1. Il sistema educativo di istruzione e formazione provinciale promuove gli interventi di inclusione scolastica e per il successo formativo a favore degli studenti con disturbo dello spettro autistico, previsti dall'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006). A tal fine le istituzioni scolastiche e formative, sulla base di un profilo di funzionamento, predispongono e attuano un piano educativo individualizzato (PEI) per consolidare e accrescere le potenzialità dello studente al fine di sviluppare le più ampie competenze e la massima autonomia di vita. In tale processo sono

coinvolti la famiglia e gli operatori interessati nell'attività di supporto, anche attraverso collaborazioni in rete fra istituzioni.

2. La Provincia, tramite i propri enti strumentali, fornisce attività di consulenza e di formazione nei confronti dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

#### Art. 6

##### *Servizi di sostegno allo sviluppo delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie*

1. Il sistema delle politiche sociali provinciale garantisce in favore delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007, un'offerta di servizi socio-assistenziali coordinati e integrati per la prevenzione, l'assistenza e la cura delle condizioni che impediscono lo sviluppo della persona, anche con il coinvolgimento delle associazioni di tutela delle persone con disturbo dello spettro autistico. La programmazione, attuazione e valutazione degli interventi avviene mediante il coinvolgimento attivo delle persone interessate e delle loro famiglie.

2. Per i fini del comma 1, per le persone con disturbi dello spettro autistico sono definiti progetti individualizzati incentrati sulla valorizzazione dell'autonomia personale e sullo sviluppo dell'inclusione sociale anche mediante progetti di abitare sociale previsti dal capo II bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003).

#### Art. 7

##### *Inserimento lavorativo*

1. L'Agenzia del lavoro garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico riconosciute invalide con residua capacità lavorativa la definizione e l'attuazione dei progetti individualizzati per l'inserimento lavorativo nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Possono accedere ai servizi per l'inserimento mirato al lavoro previsti dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), le persone con disturbo dello spettro autistico riconosciute invalide con residue capacità lavorative dagli organi tecnici previsti dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), regolarmente iscritte nell'elenco provinciale di cui alla legge n. 68 del 1999. Alle medesime persone, assunte ai sensi della legge n. 68 del 1999, è garantito, nell'ambito dei servizi previsti dalla legge provinciale sul lavoro 1983, un servizio di tutorato personalizzato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. All'accertamento delle condizioni di disabilità, preliminare all'avviamento lavorativo, provvede la commissione integrata disciplinata dall'articolo 26, comma 7, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, con le modalità previste dal medesimo articolo. La commissione viene attivata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco provinciale previsto dalla legge n. 68 del 1999 da parte della persona interessata. La commissione indica la tipologia di percorso più idoneo a favorire il collocamento mirato al lavoro della persona, evidenziando le capacità possedute e quelle potenzialmente esprimibili, tenendo conto comunque dei risultati ottenuti dal percorso scolastico ed educativo personalizzato, delle eventuali precedenti esperienze lavorative e

del loro esito. Le indicazioni della commissione possono prevedere interventi mirati per l'inserimento lavorativo di orientamento e accompagnamento al lavoro, anche attraverso azioni di tutorato personalizzato e di sostegno psicologico, nonché interventi finalizzati all'accrescimento delle competenze.

4. In seguito alla valutazione da parte della commissione, l'Agenzia del lavoro si fa carico dell'inserimento mirato al lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito della rete provinciale dei servizi per il lavoro, prevista dall'articolo 17 bis della legge provinciale sul lavoro 1983, in particolare attraverso l'assegnazione di titoli d'acquisto di servizi spendibili dal beneficiario.

5. Secondo le indicazioni della commissione, per favorire il collocamento mirato, il soggetto accreditato per i servizi per il lavoro, che ha preso in carico la persona in relazione a quanto previsto dal comma 4, definisce e attua, in accordo con l'Agenzia del lavoro e con la persona interessata, tenendo conto delle sue competenze, il progetto individualizzato, previsto dal comma 1, con il concorso dei servizi sanitari, dei servizi sociali e degli altri soggetti pubblici competenti anche con il coinvolgimento della famiglia ove necessario.

6. Il soggetto accreditato si relaziona, periodicamente, durante l'attuazione del progetto con l'Agenzia del lavoro, con i servizi sanitari, sociali e socio-sanitari e, se necessario, con la commissione integrata prevista dal comma 3, la quale provvede ad aggiornare le indicazioni già espresse in seguito all'esito dell'attuazione del progetto.

#### Art. 8

##### *Aiuti all'occupazione*

1. La Provincia, nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro previsto dalla legge provinciale sul lavoro 1983, prevede incentivi a beneficio dei datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro con le persone con disturbi dello spettro autistico.

2. Gli incentivi possono riguardare:

- a) l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico;
- b) acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l'inserimento delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- c) la formazione di personale di ausilio alle persone con disturbi dello spettro autistico.

#### Art. 9

##### *Monitoraggio e controllo sull'attuazione della legge*

1. L'Agenzia del lavoro monitora in termini di efficienza ed efficacia i servizi per il lavoro erogati da parte di soggetti accreditati alle persone con disturbi dello spettro autistico e annualmente elabora un resoconto puntuale sul numero delle persone avviate al lavoro con gli strumenti di sostegno indicati da questa legge, sull'esito dei progetti lavorativi individualizzati e sulle criticità eventualmente incontrate suggerendo le necessarie azioni correttive in linea con gli obiettivi di questa legge.

2. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni.

Art. 10  
*Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per i fini delle leggi di settore di riferimento.